

Anche la Corte dei Conti Toscana favorevole al computo in quota "A" della maggiorazione della retribuzione di posizione.

Carmelo Carlino e Vito Continella

Si riportano di seguito le interessanti motivazioni della detta sentenza.

"1.1. Ai fini di un doveroso inquadramento generale, va detto che la "retribuzione di posizione" dei Segretari Generali è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1997 dall'art. 2 dell'accordo integrativo di comparto del 16.5.97, in proporzione alle funzioni ed alle responsabilità attribuite in relazione alla tipologia di ente locale. Essa si compone di una parte fissa e di una parte variabile, secondo i criteri dettati dalla contrattazione collettiva decentrata. Quest'ultima è collegata "alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare" (art. 41, comma 1) ed è corrisposta in "valori complessivi annui lordi" predeterminati e fissi secondo al grandezza dell'ente (art. 41, comma 3). Il successivo comma 4 prevede che gli stessi Enti, nell'ambito delle proprie disponibilità economiche, possono corrispondere una "maggiorazione" di cui possono solo determinarne la misura, peraltro secondo "le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento" individuati "in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale".

Va, altresì, precisato che l'indennità o retribuzione di posizione, ai sensi dell'art.1, comma 1, della L. n.334/97, è pensionabile (art.13, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.503/92) e, quindi, non può dubitarsi che anche la relativa maggiorazione che ne costituisce parte variabile partecipa della medesima natura previdenziale della parte fissa (in tal senso, correttamente, l'informativa INPDAP n. 20 del 13 febbraio 2002) (v. Sez. Lazio sent. 1624/2011).

In questo senso, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con sentenza n. 2/2009/QM, hanno stabilito che, proprio in relazione alla circolare INPDAP del 13.2.2002, la maggiorazione è riferita ad un emolumento già utile a pensione nella prima quota, o quota "A". D'altronde, la stesse esegesi della norma ex art. 41, comma 4, del CCNL sopra richiamato, depone per una sicura equiparazione della natura della retribuzione di posizione e di quella della maggiorazione della stessa, atteso che mentre la prima è variabile solo nella parte relativa alle dimensioni dell'Ente e alle funzioni connesse, la seconda trova motivi di varianza solo nei parametri rinvenibili nei contratti e la sua eventualità è condizionata dalle risorse disponibili, ma questo nulla muta in ordine alla sua natura e quiescibilità che sconta, ovviamente, la stessa natura della retribuzione di cui è maggiorazione".

Con questa sentenza la Corte dei conti della Toscana ha rafforzato la posizione dei segretari ribadendo l'inserimento in quota A della pensione della maggiorazione della retribuzione di posizione, **senza farsi influenzare da ragioni di ordine economico, ma decidendo esclusivamente in base alla legge, come prescritto dall'art. 101 della Costituzione.**

Torino, 16 maggio 2012